



**A. CANTARO, *Postpandemia. Pensieri (meta)giuridici*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 178\*.**

«**S**e prima di tutto potessimo sapere dove siamo e dove stiamo andando, potremmo meglio decidere cosa fare e come farlo». Con queste parole, il 16 giugno 1858, Abraham Lincoln aprì l'*House divided speech* – uno dei suoi più celebri discorsi pubblici – ed è con le medesime parole che può essere descritto l'afflato che unisce i sette *pensieri* contenuti nell'ultimo volume di Antonio Cantaro, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.

Quello in commento è un saggio che, come si può riscontrare sin dal prologo, si prefigge l'ambizioso quanto riuscito obiettivo di indagare il delicato tema di «come, per quali fini e sulla base di quale orizzonte di senso i governanti si prendono cura dei cittadini» (p. 107) nelle società contemporanee. Prendendo le mosse, infatti, dal confinamento imposto nella prima fase della pandemia – che ha costretto la popolazione ad un lungo periodo di “assenza” dalla vita sociale – l'Autore si sofferma su un'altra assenza, di ordine squisitamente politico-costituzionale, ovvero «l'assenza di coloro che hanno la responsabilità di *prendersi cura* delle fragilità, dei bisogni, delle domande dei *governati*» (p. 2). L'analisi, svolta nel solco del «pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà» (p. 8), ha il pregio di mettere in evidenza, alla luce degli insegnamenti ereditati dall'«irruzione del catastrofico» (p. 18), contraddizioni e limiti dei processi di globalizzazione e digitalizzazione, caratterizzati, da una parte, da «strabilianti e potenzialmente benefiche innovazioni», ma, dall'altra, «anche [da] inquietanti forme di schiavitù salariale, sociale e tecnologica» (p. 8).

L'opera di Cantaro non si limita a fotografare il presente, bensì rappresenta, invero, un *caveat* e, al tempo stesso, un invito «a riprendere il cammino interrotto del *costituzionalismo dei governati*», un costituzionalismo, si precisa, «al servizio della giustizia sociale e della verità, quale che sia lo specifico e precipuo significato che ciascuno di noi attribuisce a queste impegnative parole che rendono la nostra esistenza collettiva degna di essere vissuta» (p. 8). “Riprendere il cammino”, dunque, è la sfida più grande che si troverà ad affrontare il costituzionalismo moderno, «inteso come scienza della *fondazione* e della *limitazione* del potere legittimo (G. AZZARITI, *Diritto o*

---

\* Contributo sottoposto a *peer review*.

*barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Bari-Roma, 2021, p. 19), in particolar modo quando l'umanità approderà – si spera, al più presto – nell'epoca della postpandemia.

Il volume, lo si accennava poc'anzi, si articola in sette capitoli, che corrispondono ad altrettanti *pensieri* dell'Autore, il quale, partendo da vocaboli e locuzioni che sono entrate a buon diritto nel “lessico” del periodo pandemico (stato di eccezione, ripartenza, resilienza, digitalizzazione, pandemia, sindemia ecc.), passa in rassegna alcune tendenze, affermatesi prima ancora dell'irruzione dell'emergenza sanitaria, su cui il costituzionalismo moderno dovrebbe porre particolare attenzione. Tendenze, queste, che segnano un «radicale cambio di paradigma rispetto all'idea di uomo veicolata dal costituzionalismo moderno e contemporaneo»: una «rivoluzione passiva» (p. 9). Per Cantaro, quindi, è bene prendere molto sul serio questo cambio di paradigma, soprattutto nei suoi sviluppi post-pandemici.

Il primo capitolo del volume, denominato “Stato di eccezione/Stato di normalità”, pone al centro dell'indagine il tema del «ritorno alla normalità esistenziale» (p. 11) dopo la fine del “confinamento”, imposto dal legislatore emergenziale per salvaguardare – ovvero, aderendo ad una suggestione lessicale fatta propria anche dalla comunicazione istituzionale, *curare* – la salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» (art. 32 Cost.). Più in dettaglio, l'Autore pone due questioni, spesso trascurate nel dibattito pubblico intorno alla pandemia ed alla post-pandemia, che sono quelle della «*desiderabilità* e la *riproducibilità* della *normalità neoliberale*, delle sue leggi. O, all'opposto, la *desiderabilità* e *producibilità* di una ‘nuova normalità’, con le sue nuove ‘leggi’» (p. 11).

Prima di tratteggiare una risposta a questo primo interrogativo, tuttavia, è d'uopo interrogarsi, sotto un profilo di teoria generale, su cosa debba intendersi per “normalità”. Tema, quest'ultimo, spesso trascurato dalle scienze sociali, a cagione del diffuso pregiudizio «che la normalità coincida con la banalità. Una sfera considerata estranea alla normatività» (p. 12). A questa “disattenzione” non è immune neppure la scienza giuridica, la quale, in periodi emergenziali, è più incline a soffermare la propria attenzione sulla situazione straordinaria, piuttosto che sulla normalità. L'Autore attribuisce questa dimenticanza ad una lettura minimalista della celeberrima espressione schmittiana secondo cui “sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”. Invero, il lascito del giurista tedesco andrebbe letto in un'ottica epistemologica, anziché ontologica, ovvero sia «[s]ovrano è chi decide quando esiste uno “stato di eccezione”. Ma, altresì, sovrano è chi decide quando lo stato di eccezione è cessato e si può tornare allo “stato di normalità”. O ad una “nuova normalità» (p. 12). Lo stato di eccezione, pertanto, non riveste un ruolo fondativo dello stato di normalità, bensì costituisce una sorta di *stress test* della normalità medesima.

Il rapporto tra diritto e normalità, si osserva, consiste nel fatto che la norma giuridica è, da una parte, canone che regola una serie indefinita di casi, ma, al tempo stesso, ricalca una certa omogeneità, una «normalità *statistica*» (p.15). La normalità, quindi, preesiste alla norma giuridica e, sotto certi aspetti, ne costituisce un fondamento di legittimazione. Per dirla con le parole dell'Autore, «[q]ualsivoglia proposizione normativa deve tener conto della realtà quotidiana che preesiste la sua creazione e validità» (p. 17). In questo contesto, l'evento catastrofico è visto come una «*apocalisse culturale* durante la quale la normalità è sospesa in ‘fattiva’ attesa di una sua

ricostituzione, se non dell'instaurazione di una nuova normalità» (p. 19). E, in quest'ottica, «[è] il senso che viene dato al fatto a fondare lo *stato di eccezione*. Prima della sua 'dichiarazione' non esiste un fatto eccezionale in sé» (p. 22). A sostegno delle considerazioni suesposte, l'Autore richiama, poi, le riflessioni di Santi Romano in ordine allo stato di necessità: «[q]uesto, come la consuetudine, è un "fatto" che, a certe condizioni, si fa norma: non una forma eccezionale di produzione del diritto, bensì una *modalità originaria di emergenza e di vigenza*. [...] La necessità quale levatrice della normatività. Non è *il fatto in sé* il fondamento di legittimazione del diritto, ma il "senso" che vi viene attribuito» (pp. 21-22). Sotto questo profilo, quindi, lo *stato di eccezione* dell'insegnamento schmittiano non sarebbe altro che il naturale sviluppo della dottrina romaniana sullo *stato di necessità*, ovvero del nesso tra fatto e qualificazione dogmatica del fatto medesimo. Il rapporto che intercorre tra "fatto" e "senso del fatto", spiega anche la dialettica *stato di eccezione* e *stato di normalità*: la deroga a quest'ultimo – giustificata da circostanze eccezionali – non è una negazione senza ritorno, bensì una sua sospensione funzionale a ripristinare uno stato di normalità e il fisiologico rapporto normalità-normatività.

Tornando, poi, al tema della normalità, viene messo in luce che il legame tra quest'ultima e la normatività non si risolve solo in un «rapporto di presupposizione: la normatività, per essere effettiva, deve affondare le proprie radici in un *concetto forte di normalità*» (p. 25), cioè deve rinviare ad una fattispecie "condivisa" di cosa sia una situazione normale, corrispondente all'*id quod plerumque accidit*. Da ciò, conseguentemente, ne discende che non esiste una normalità idealtipica, bensì innumerevoli "normalità", tante quante le epoche storiche prese in considerazione nel saggio in commento: la normalità aristocratico-borghese che informa lo statuto dogmatico schmittiano, l'uomo normale della *middle class*, l'uomo del fordismo, l'*homo civilis* degli anni '60 e '70 e la normalità dell'uomo neoliberale, che non risponde ad uno «specifico "tipo", veicolo di una normalità/normatività tipica di una classe, di una cultura 'particolare' quantunque egemone». (p. 26). L'uomo neoliberale, si osserva, si ritiene dotato di una «razionalità *tout court*», universale, che si sostanzia nella razionalità economica; una «razionalità totalitaria che estende la logica normativa dell'interesse, della massimazione dell'utile, a tutte le condotte umane, ergendola a codice unico di intelligibilità del mondo». L'uomo neoliberale è diverso dall'uomo del liberalismo classico: mentre quest'ultimo è un uomo che, sebbene sia animato dalla logica dello scambio, non esaurisce in quell'attività le sue relazioni e la sua umanità, per l'uomo neoliberale «la più alta qualità umana è vivere in una condizione di competizione permanente» (p. 27).

Tale statuto della normalità neoliberale, che l'Autore definisce uno «stato di eccezione fittizio» (p. 29), ha delle ricadute rilevanti sul piano della dogmatica giuridica: non si tratta più solo di riconoscere a livello costituzionale la proprietà, la libertà di impresa e, più in generale, l'economia di mercato, bensì di «rendere universalmente cogente *la logica normativa della massima performance e del godimento estremo*» (p. 27).

L'Autore, inoltre, osserva come nella fase acuta della pandemia, quella del confinamento, «questo credo fondamentale, questa 'religione' [sia] finita temporaneamente in *quarantena*. [...] La *globalizzazione neoliberale* "ostruita"» (pp. 30-31). Ed è in questa occasione che in alcuni «si è insinuato il dubbio sulle "magnifiche e progressive sorti" dello stato di normalità pre-Covid»,

ovverosia della normalità neoliberale. Stiamo assistendo ad una rivincita dell'*homo civilis* – si interroga l'Autore – oppure «alla fine prevarrà un modello social-darwinista di regolazione della vita lavorativa e sociale, una radicalizzazione all'ennesima potenza del precedente stato di normalità?» (p. 32).

I due scenari, hanno un medesimo grado di plausibilità: da una parte, infatti, si avverte «il desiderio di una *cesura* con il modo di produzione neoliberale», dall'altra, si fanno sempre più insistenti le istanze volte ad intraprendere un cammino volto ad una «rapida e completa *ripartenza*» (p. 32).

Ad ogni buon conto, il saggio prosegue sostenendo che oggi il contributo della scienza giuridica necessita di essere contestualizzato al *dopo confinamento*, cioè alla successiva fase che si è aperta al venir meno delle restrizioni alle libertà civili che hanno caratterizzato la “prima fase” della pandemia. Occorre, quindi, focalizzarsi sulla «tutt'altro che peregrina percezione di larga parte della popolazione di essere precipitata nel mezzo di una catastrofe economica e sociale» (p. 33). Ed è su questo terreno che deve intervenire l'opera di qualificazione del fatto – di cui si è fatto cenno poc'anzi – su cui la scienza giuridica del Novecento ha posto particolare attenzione. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro – se una “normalità neoliberale” o una “nuova normalità” – tuttavia, prima ancora di interrogarci su quale sarà la normalità del domani, occorre soffermarsi sul nostro presente e su quella «mistica della ripartenza, della resilienza» (p. 34) fatta propria dallo *storytelling* con cui i poteri pubblici (e privati) illustrano ai governati come sarà il mondo dopo la pandemia.

Al tema da ultimo esposto, l'Autore dedica il secondo capitolo del volume (“Ripartenza/Resilienza”). In proposito, anche all'osservatore più disattento non sarà sfuggito che oggi *ripartenza* è la parola d'ordine per eccellenza del post-confinamento: «[u]na ipocrita retorica dei buoni sentimenti, diranno i pochi sbigottiti superstiti intellettuali umanisti che ancora esercitano il vetusto diritto di critica. In ogni caso, una narrazione da prendere sul serio» (p. 41), specie se si pone mente al lessico utilizzato nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (P.N.R.R.). Cantaro nota, infatti, come nel pur articolato documento programmatico la parola “Costituzione” non vi ricorra una volta; poco o nulla vi è relativamente alle parole “sindacati”, “contrattazione”, “uguaglianza”, “solidarietà”, ed altre – come “equità economica e sociale” – che pure nella nostra Carta fondamentale rivestono un ruolo essenziale per lo sviluppo dell'individuo, nel P.N.R.R. vengono associate ai benefici della competizione tra imprese (p. 44). Ben altra sorte è stata riservata, invece, alle parole “concorrenza”, “produttività”, “impresa”, “modernizzazione” ed “ammodernamento”.

Questi rilievi, lungi dal rappresentare un mero esercizio stilistico del costituzionalista purista, mettono chiaramente in evidenza come il Piano dia luogo ad un processo di *de-costituzionalizzazione*, nel senso di porre l'azione di governo dei prossimi anni «fuori dalla lente con la quale la Costituzione Repubblicana legge i conflitti, la condizione dei lavoratori, le domande di emancipazione sociale dei cittadini. Non è un dettaglio» (p. 45).

Nulla di incostituzionale – ci tiene a precisare l'Autore – tuttavia, per quale ragione gli estensori del P.N.R.R. ritengono che si possa fare a meno della «grammatica dei beni comuni – principi, valori, speranze di riscatto ed emancipazione sociale e territoriale – scritti nella *legge*

*fondamentale della Repubblica?»* (p. 46). Forse, si osserva criticamente, perché si fa affidamento su un'altra legge fondamentale: quella, di cui si è fatto cenno poc'anzi, della *razionalità economica universale*. Ma – ci ricorda l'Autore – «*modernizzazione* [...] non equivale a *civilizzazione*» (p. 47).

Altro pilastro della sovrastruttura assiologica che informa il P.N.R.R. – accanto a quello della ripresa – è quello della *resilienza*: questa si identifica con la capacità della collettività, e degli individui che la compongono, di adattarsi di fronte alle vulnerabilità della vita, come la perdita del lavoro, la povertà e l'emarginazione sociale. Un concetto, tuttavia, dal significato indefinito, non rivelato, imperscrutabile, una «formula magica [...], il carburante, in senso figurato, della ripartenza. [...] Il fatto della resilienza diventa una *universale norma di condotta*» (pp. 48-49).

Ad avviso di chi scrive, un passaggio della ricostruzione di Cantaro degno di particolare pregio è quello in cui viene messa in rilievo la dialettica *vulnerabilità/resilienza*, affrontata anche in un recente saggio del filosofo sudcoreano Byung-chul Han (B. HAN, *La società senza dolore*, Torino, 2021). Infatti, mentre le scienze umane nel corso del Novecento avevano dato particolare attenzione alla «caducità della dimensione terrena [...], [postulando] una sorta di superiorità gerarchica della vulnerabilità rispetto alla resilienza» (p. 51), il discorso neoliberale ha capovolto quest'ordine di idee, sancendo, come regola, la resilienza e la vulnerabilità come eccezione. La nostra Carta fondamentale, invece, non incita i lavoratori alla resilienza, ad adeguarsi solipsisticamente alle leggi del mercato, bensì stabilisce, all'opposto, che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione adeguata a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, comma 1, Cost.).

Conclude il secondo capitolo, poi, una riflessione sulla *rivoluzione passiva* a cui stiamo assistendo, già anticipata nel prologo dell'opera. Una rivoluzione che fa leva innanzitutto sul sapiente uso di un linguaggio, omologante e pervasivo, che nega qualsivoglia idea di conflitto sociale. In un mondo in cui si preannuncia l'epoca felice che verrà, il nuovo rinascimento, il nuovo umanesimo e nuovi beni comuni, non c'è più spazio per il pensiero critico.

Tra gli esempi paradigmatici di queste “narrazioni della salvezza”, l'Autore cita la transizione ecologica e quella digitale: due temi facili da comunicare, moderni, etici e politicamente corretti, progressisti e, sotto il profilo della teoria economica, keynesiani. Tuttavia, dietro alcuni imperativi cogenti derivanti dalla crisi climatica – come il processo di decarbonizzazione a cui dovrebbe fare da contraltare la massiccia elettrificazione dei consumi – si celano implicazioni «assai meno innocenti» (p. 59), a partire dal fatto che il tema dell'approvvigionamento energetico è solo una delle questioni inerenti alla tutela dell'ambiente. A ciò, si aggiunga, poi, che la transizione verso le *low carbon energy technologies* richiederà uno sfruttamento massiccio dei suoli per reperire le risorse materiali necessarie allo scopo, «[c]on il paradossale ma concreto rischio di salvare l'aria, l'atmosfera, al prezzo di condannare l'acqua».

Insomma, ci sono troppi «non detti» nella narrazione del capitalismo verde» (p. 60) ed analoghe riserve suscitano nell'Autore le narrazioni legate alla transizione digitale (“protagonista” del quinto e del sesto capitolo, sui quali ci si soffermerà *infra*).

Nel terzo capitolo (“Politica/Tecnocrazia”), l'Autore spende interessanti considerazioni in ordine al dibattito, apertosi in Occidente a seguito della pandemia da Covid-19, sul ritorno dell'intervento pubblico e della statualità, dopo decenni in cui l'opinione maggioritaria aveva

salutato con favore l'indebolimento dei poteri pubblici tradizionali, i quali avrebbero dovuto cedere il passo ad una *governance* globale, multilivello, dal basso (*recte*: fondata sulla capacità di auto-regolamentazione degli operatori economici globali e delle associazioni che li rappresentano), ispirata al c.d. *soft power*. Con la pandemia, invece, «il sacro trittico della politica economica dei decenni scorsi, apertura dei mercati, ritiro dello Stato, privatizzazioni» è sparito dalle agende dei governi di tutto il mondo e in Europa si sta progressivamente assistendo alla c.d. «*crisi dell'ordine di Maastricht*» (p. 66): la sospensione dei limiti del Patto di stabilità, le deroghe alle disposizioni in materia di aiuti di Stato ed il varo del programma *Next generation EU* ne sono un fulgido esempio.

L'augurio dell'Autore è che, sulla scorta dell'esperienza pandemica, prenda forma la tendenza alla «*politizzazione delle tecnocrazie europee*» (p. 82): un «ritorno al politico» all'insegna dell'autonomia strategica europea, consistente nel «[r]ispondere con il linguaggio della potenza all'altrui mercantilismo». Insomma, per dirla con formula icastica ed al contempo efficace: «[d]al globalismo al *mercantilismo geostrategico*» (p. 76). Ritorno del politico, quindi, inteso come sovvertimento della logica che ha governato la dialettica politica/tecnocrazia nell'epoca di Maastricht: alla politica, oggi, spetta il compito di selezionare i fini da perseguire; alla tecnocrazia, quello di determinare i mezzi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

È ancora prematuro giungere a delle conclusioni sul futuro di questo cambio di paradigma, dal momento che, allo stato, non è agevole affermare quanto tasso di occasionalismo ci sia dietro certe scelte e quanto, invece, sia destinato a segnare il futuro dell'Europa. Di certo, tuttavia, ci sono alcuni segnali incoraggianti lanciati dai principali attori istituzionali dell'UE e delle cancellerie del Vecchio continente.

Il quarto capitolo («Prendersi cura/Governare») riprende il *fil rouge* che lega i sette pensieri contenuti nel volume, cioè quello del prendersi cura, da parte dei governanti, delle vulnerabilità dei governati. Governare, infatti, «è sì regolare senza posa gli ingranaggi dell'amministrazione, ma prima ancora è ascolto e cura degli amministrati» (p. 105). In questa sede, inoltre, l'Autore riprende il discorso sul rapporto tra politica e tecnica, attingendo alla metafora platonica del «re tessitore»: «[è] il tessitore che comanda al cardatore i fili appropriati alla sua arte, e non, viceversa, il cardatore che impone al tessitore di adattare la tessitura ai fili da lui prodotti [...]». Il primato spetta, dunque, alle «tecniche d'uso» e non alle «tecniche di produzione» (p. 103). Ritorna, quindi, anche nelle pagine che compongono il quarto capitolo, il tema della *actio finium regundorum* tra politica, da una parte, e tecnocrazia, dall'altra.

I temi dell'ascolto dei governati e della dialettica politica/tecnocrazia, infatti, assumono un rilievo dirimente al fine di comporre i conflitti sociali sorti in occasione dell'adozione delle misure di contenimento dei contagi (dal primo *lockdown* all'odierno *super green pass*). A tal riguardo, l'Autore ammonisce che, ad alimentare le tensioni nelle piazze «v'è la legittima inquietudine per dei pubblici poteri che alle ragioni dei governati (paure, passioni, interessi), alle ragioni della politica e del diritto, antepongono le ragioni scientifiche, senza valutare se le loro conseguenze siano o meno socialmente accettabili e concretamente accettate». Tuttavia, fa notare lucidamente Cantaro, «[i]l limite profondo della narrazione «negazionista» è l'intima subalternità e complicità a quest'ordine del discorso». Difatti, queste rivendicazioni non si

traducono nella richiesta, ai governati, di maggiore ascolto, cura o protezione sociale, bensì innalzano la «bandiera anarchico-libertaria» (p. 108) della “cura di sé”, negando in radice il fondamento delle teorie contrattualistiche. In questi termini, si spiega, quindi, la ragione per cui l’Autore ritiene che queste forme di “negazionismo pandemico” siano il prodotto dell’etica e dell’antropologia liberale dell’assenza di limiti, dell’individualismo esasperato e della «*performance assoluta*» (p. 109).

Il quinto (“De-costituzionalizzazione/Digitalizzazione”) ed il sesto capitolo (“Libero arbitrio/Libero sfruttamento”) si occupano del tema della digitalizzazione – della quale, per usare un termine di strettissima attualità, la pandemia si è rivelata un *booster* – e le sue ricadute sul piano del diritto costituzionale.

In primo luogo, l’Autore mette in rilievo che, parallelamente al processo di globalizzazione neoliberale, negli ultimi anni stiamo assistendo ad un processo di de-costituzionalizzazione, il quale, si badi, non è mero disordine, bensì il precipitato di una sempre più esplicita ricostituzionalizzazione da parte di nuovi poteri costituenti, che convivono e condizionano i tradizionali poteri costituiti. Gli esempi più evidenti di questi nuovi poteri sono le grandi imprese digitali e le loro piattaforme (Facebook-Meta, Apple, Amazon, Google ecc.). Questi, sebbene siano soggetti privati che svolgono attività di impresa, si presentano sempre di più come «Stati negli Stati» (p. 118), detentori di un patrimonio informativo – i c.d. *big data* – superiore a quello delle amministrazioni fiscali, sanitarie e statistiche degli Stati nazionali; e non è un caso se, sempre più di frequente, le autorità pubbliche si trovano costrette a ricorrere alla collaborazione di tali soggetti per la gestione ed il supporto dei *server* di polizia, difesa, sanità, fisco e previdenza. La vocazione “costituzionale” di tali piattaforme è, peraltro, sovente confermata dalle dichiarazioni pubbliche dei loro azionisti o dagli atti ufficiali delle società di capitali a cui si riferiscono. L’Autore cita esemplificativamente il caso di Facebook che, nel 2017, «rilasciava un lungo comunicato da cui emergeva una complessiva visione di *policy-making* globale in cui trovano spazio temi, un tempo di ordine prettamente politico-costituzionale, quali la lotta alle disuguaglianze, la tutela delle fasce più deboli, la libertà di espressione». Nel mentre, il colosso del *web* iniziava a porre le basi della sua cripto-valuta, spendibile nel nuovo “metaverso”. In un’epoca storica in cui le istituzioni costituzionali dell’ordine globale del XX secolo appaiono agli occhi dei cittadini «sempre più screditate a causa della vistosa distanza tra l’astratto “dover essere” delle carte dei diritti e il concreto “essere” del diritto internazionale» (p. 119), le *Big Tech* hanno gioco facile nell’accreditarsi come i nuovi attori “istituzionali” del mondo globalizzato.

In secondo luogo, l’Autore si sofferma sulla crescente importanza che hanno assunto gli algoritmi nelle nostre vite quotidiane, quale naturale corollario del processo di digitalizzazione. In tal senso, è emblematico il fenomeno dell’emersione di rapporti di lavoro regolati, in tutto e per tutto, dall’algoritmo, che ormai agisce alla stregua del “vecchio” datore di lavoro, il quale, ad esempio, può decidere di interrompere il rapporto con un semplice distacco dell’*account*, senza alcun tipo di presidio garantistico.

Il pensiero non può non correre alla vicenda dei *riders* – a lungo tempo descritti dalla narrazione ideologica neoliberale come imprenditori di sé stessi – che solo di recente, a seguito

del moltiplicarsi di rivendicazioni sindacali, hanno iniziato ad ottenere, in via pretoria, le prime (ed effettive) forme di tutela mediante l'interpretazione costituzionalmente orientata del diritto positivo. I giudici del lavoro, infatti, hanno iniziato prendere atto che non ci troviamo al cospetto di lavoratori «emancipati» che, per passione e per amore della libertà decidono *liberamente* di farsi sottopagare, di sottomettersi a ritmi infernali, di esporsi continuamente al rischio di incidenti» (p. 142), bensì di fronte a persone che non hanno alternative concretamente praticabili, spesso proprio a causa della perdita di un precedente lavoro, che, peraltro, la Costituzione italiana tutela «in tutte le sue forme» (art. 35 Cost.).

Nel settimo, ed ultimo, capitolo («Pandemia/Sindemia»), l'Autore riprende il tema dell'emergenza sanitaria, spendendo poi considerazioni conclusive sul futuro del costituzionalismo moderno. Si osserva, infatti, come sebbene il virus sia stato inizialmente definito «democratico», dal momento che ha colpito indistintamente la popolazione mondiale senza distinzioni di classe ed etniche, invero «le conseguenze più gravi sono state disuguali» (p. 154). Non solo ricoveri e decessi hanno colpito in modo particolarmente drammatico i soggetti con determinate malattie croniche, ma anche le condizioni di vita come la qualità abitativa, la tipologia di lavoro svolto ed il *digital divide* (che hanno influito sulla possibilità di lavorare in *smart working*) hanno influito non poco sulle probabilità individuali di contagio. Pertanto, «[l]a probabilità di esposizione alla malattia ed i suoi impatti sono, dunque, legati ad un insieme di condizioni economiche e sociali» (p. 156). Più che di pandemia, quindi, si dovrebbe parlare, più correttamente, di *sindemia* (dall'inglese *synergy* ed *epidemic*), «volendo così sottolineare che la principale causa della diffusione del virus è da ricercare in una *sinergia di fattori* e che il virus colpisce con modalità ed intensità asimmetriche» (p. 157). Tale locuzione, peraltro, è stata recentemente fatta propria anche dalla comunicazione istituzionale delle autorità sanitarie del nostro Paese. Tra i fattori che incidono sulla nascita di nuove varianti del virus - e che, quindi, ostacolano inevitabilmente la fine della pandemia - v'è senza ombra di dubbio la distribuzione diseguale dei vaccini, acuita dalla regolamentazione internazionale della proprietà intellettuale.

Conclude il saggio l'auspicio dell'Autore affinché si inauguri una «nuova stagione del costituzionalismo globale», da rintracciare nel «“valore razionale della solidarietà”, nella sua intrinseca idoneità a tenere insieme gli interessi di tutti» (p. 169). La pandemia, infatti, ha prepotentemente riportato al centro del dibattito la necessità di costituire una sfera pubblica globale che sia in grado di sottrarre alla logica del mercato e a quella della geopolitica la tutela dei diritti fondamentali, riconosciuti ad ogni individuo dalle costituzioni figlie del costituzionalismo moderno.

Luca Amedeo Savoia